



COMUNE DI CASTELFIDARDO
(Ancona)

--==oo00oo==--

VERBALE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
N. 28 DEL 21 APRILE 2017

inviato all'Ente tramite PEC

L'Organo di Revisione, composto nelle persone di:

Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente

Rag. Angelo LINCI, revisore

Dott. Nazzareno TOSSICI, revisore

del Comune di CASTELFIDARDO

- Visto l'Art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'articolo 175, comma 9-bis, del D.Lgs. 267/00, il quale prevede che le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione delle variazioni;
- Visto l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/00;
- Visto lo statuto del Comune;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;
- Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;



COMUNE DI CASTELFIDARDO
(Ancona)

--==oo00oo==--

- Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

nell'ambito delle sue funzioni:

- di collaborazione con l'Organo Consiliare del Comune di Castelfidardo;
- di emissioni di pareri, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo statuto comunale e dal regolamento di contabilità;
- di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione comunale;

in data 21 aprile 2017 ha svolto la seguente attività di revisione al fine di esprimere il proprio giudizio professionale.

P R E M E S S O

- che in data **13 aprile 2017**, veniva richiesto al collegio dei revisori il **PARERE** in ordine alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 14934 del 12.04.2017 avente per oggetto: **“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI CONTESTAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATO ACCATASTAMENTO DI UN IMMOBILE. POTABILIZZATORE”**, con allegata la seguente documentazione:

- proposta di delibera n. 14934 del 12.04.2017 con parere **“FAVOREVOLE”** in ordine sia alla regolarità tecnica che alla regolarità contabile espresso dai Responsabili di Settore;
- avviso di accertamento catastale n. 94092/2016 notificato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio all'Ente in data 19.09.2016 con il quale l'Ufficio Finanziario comunica l'attribuzione della rendita presunta al fabbricato, consistente in un **impianto di potabilizzatore** non dichiarato in catasto, esistente sulla particella di terreno intestata al Comune di Castelfidardo e individuato al foglio 31, particella 160



COMUNE DI CASTELFIDARDO
(Ancona)

--==oo00oo==--

sub. 2; la rendita presunta è stata determinata nella misura di € 504,00 attraverso i procedimenti di calcolo stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) dello stesso provvedimento direttoriale dell'Ufficio Finanziario;

- atto di contestazione per violazione delle norme tributarie n. 6939 /2017 (Art. 16 DLgs n. 472/1997) notificato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio all'Ente in data 09.02.2017 con il quale l'Ufficio Finanziario contesta all'Ente l'omessa presentazione all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del DL n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 44/2012, degli atti di aggiornamento catastale nel termine di 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'avviso di accertamento di cui al punto precedente;

RICHIAMATE

le osservazioni e il parere del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio di previsione 2017 e al bilancio pluriennale pluriennale 2017 – 2019 che qui si intendono integralmente richiamate;

- Vista la documentazione sopra elencata esibita dall'Ente relativamente alla presente variazione di bilancio.

OSSERVA

1. A seguito della mancata dichiarazione al catasto fabbricati, del suddetto impianto di potabilizzatore identificato al catasto terreni al Fg.31 mapp.160 l'Agenzia delle Entrate attribuiva d'ufficio la rendita catastale determinando oneri a carico dell'Ente per € 330,00, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa per complessivi € 262,00, con l'avvertenza che ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/1992 l'Ente si sarebbe potuto avvalere, entro il termine previsto per proporre ricorso (60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo) della definizione, in forma agevolata, delle sanzioni con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione indicata nell'atto di accertamento.



COMUNE DI CASTELFIDARDO
(Ancona)

--==oo00oo==--

L'Ente non ha impugnato l'avviso di accertamento nei termini di 60 giorni previsti, né provveduto ad effettuare il versamento della sanzione in via agevolata, mentre assume di aver trasmesso, con nota del 20/12/2016 prot. n. 20906, l'avviso di accertamento catastale n. 94092/2016 dell'Agenzia delle Entrate di Ancona alla società A.P.M. Spa di Macerata, al fine di provvedere in qualità di gestore dell'acquedotto comunale.

2. Nell'atto di contestazione, sopra richiamato, l'Ufficio determinava una **sanzione amministrativa** a carico dell'Ente di **€ 1.040,75**, con l'avvertenza che l'Ente si sarebbe potuto avvalere, entro il termine previsto per proporre ricorso (60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo) della definizione, in forma agevolata, delle le sanzioni con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

Anche in questo caso l'Ente non ha impugnato l'atto di contestazione nei termini di 60 giorni previsti, né provveduto ad effettuare il versamento della sanzione in via agevolata, mentre assume di non aver effettuato tale aggiornamento catastale << *in quanto inizialmente si era in attesa di valutare di chi fosse la relativa competenza e successivamente perché non si aveva in bilancio le somme necessarie* >>.

3. Il collegio invita l'Ente, inoltre, a verificare l'esatto importo dovuto all'Amministrazione finanziaria in relazione ai termini di legge previsti per usufruire del pagamento agevolato delle sanzioni applicate di cui ai precedenti punti delle presenti osservazioni del collegio. Secondo la verifica degli atti nella disponibilità del collegio, il mancato assolvimento del dovuto entro i 60 giorni dalla notifica degli atti, determinerebbe conseguentemente la decadenza della riduzione delle sanzioni e, quindi, il pagamento delle somme dovute per l'intero importo richiesto dall'amministrazione finanziaria.

4. E' opportuno che per un esame completo e puntuale degli atti al collegio siano rimesse con urgenza sia la nota del 20/12/2016 prot. n. 20906, con la quale l'Ente trasmetteva l'avviso di accertamento catastale n. 94092/2016 dell'Agenzia delle Entrate di Ancona alla società A.P.M. Spa di Macerata, al fine di provvedere in qualità di gestore dell'acquedotto



COMUNE DI CASTELFIDARDO
(Ancona)

--==oo00oo==--

comunale, sia la nota del 04/01/2017 (ns. prot. 545 del 11/01/2017) della A.P.M. Spa di Macerata, con la quale la società replicava che dall'inizio della gestione del servizio idrico integrato codesta società non ha apportato modifiche a tale immobile, ritenendo quindi che l'onere dell'accatastamento fosse a carico del legittimo proprietario (Comune di Castelfidardo).

5. E' altresì opportuno che l'Ente alleggi al Collegio dei Revisori la documentazione a supporto della copertura finanziaria del debito (quanto meno il prospetto della consistenza del capitolo e della movimentazione conseguente alla copertura del debito) posto che nella proposta di delibera si dà atto dell'impegno della somma del debito fuori bilancio con imputazione al Capitolo di spesa 71606 IV° Settore Debiti F.B. "accatastamento potabilizzatore ex CIGAD".

6. La richiesta di riconoscimento del debito fuori bilancio è successiva:

- alle possibili variazioni di bilancio che l'Ente avrebbe potuto adottare entro il 30 novembre di ciascun anno, come previsto dall'art. 175, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- all'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 20.03.2017;
- all'approvazione, con delibera di GM n. 50 del 30.03.2017, dello schema del rendiconto della gestione 2016, della relazione illustrativa e della nota integrativa.

7. L'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 dispone che l'organo consiliare, << Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti >>, tra gli altri, da << acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza >>.

In ipotesi, come nel caso di specie, di debiti fuori bilancio previsto dalla lettera "e" dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ovvero di << acquisizione di beni e servizi, in violazione degli



COMUNE DI CASTELFIDARDO
(Ancona)

--==oo00oo==--

obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 >>, il riconoscimento del debito è consentito << nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza >>.

Osserva il Collegio che per la natura peculiare dei servizi normalmente erogati dagli enti territoriali, il momento essenziale dell'accertamento attiene alla dimostrazione dell'effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui, che è un concetto di carattere funzionale, costituendo l'arricchimento un concetto derivato, teso alla misurazione dell'utilità ricavata. Al riguardo l'arricchimento non deve essere inteso unicamente come accrescimento patrimoniale potendo consistere anche in un risparmio di spesa (*Cassazione Civile, Sezione I^o, 12 luglio 1996, n. 6332*).

Occorre precisare che il legislatore ha correttamente indicato il requisito dell'"utilità" della prestazione, che deve essere accertata e dimostrata, "senza che si possa rinvenire nella legislazione una precisa nozione della fattispecie" (cfr. principio contabile n. 2, punto 90), demandando alla delibera consiliare di riconoscimento l'individuazione delle singole fattispecie e dei requisiti delle spese in questione, in un'ottica di efficienza, efficacia e buona amministrazione (*Corte dei Conti dell'Emilia Romagna n. 32/2011/PAR*). Quindi, al momento del riconoscimento, il Consiglio deve prendere atto, anzitutto, che l'obbligazione si riferisce a funzioni e servizi di propria competenza, per poi dichiarare l'effettiva utilità ricevuta dalla prestazione in termini di arricchimento per l'Ente (*Corte dei Conti dell'Emilia Romagna n. 32/2011/PAR*).

Al punto 98 del Principio Contabile n. 2 è specificato che:

<< Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera (e) dell'art. 194 del TUEL comporta l'accertamento della sussistenza non solo dell'elemento dell'utilità pubblica, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, ma anche quello dell'arricchimento senza giusta causa.

Ai fini del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera e) dell'art. 194 del TUEL la sussistenza dell'utilità conseguita va valutata in relazione alla realizzazione dei vantaggi economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell'ente. Sono



COMUNE DI CASTELFIDARDO
(Ancona)

--==oo00oo==--

comunque da qualificarsi utili e vantaggiose le spese specificatamente previste per legge.

L'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente >>.

La necessità dei requisiti appena evidenziati è una diretta conseguenza dei principi previsti dall'ordinamento in materia di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il quale impone comunque che, nei rapporti giuridici caratterizzati dall'elemento della sinallagmaticità e quindi della corrispettività, una parte non possa lucrare un profitto a danno dell'altra, e che quindi debba essere sempre garantito il rispetto non solo economico ma anche in termini di causa giuridica dell'equilibrio fra prestazione e controprestazione. Accanto all'elemento dell'arricchimento da parte dell'ente locale concretizzato per effetto dell'acquisizione di una pubblica fornitura o un pubblico servizio, peraltro, deve concorrere l'ulteriore elemento dell'utilità acquisita. Quest'elemento rileva non tanto in relazione per ciò che prevede, ma per ciò che esclude. Ciò che si intende evidenziare, infatti, è che il debito fuori bilancio non è mai riconoscibile per la parte che non rappresenta utile per l'ente locale.

L'utilità pubblica va dimostrata e individuata nell'apprezzamento del requisito della vantaggiosità pubblica tenendo presente che il *quantum* del debito riconoscibile da parte dell'ente dovrà essere pari alla minor somma tra l'arricchimento dell'ente e la diminuzione patrimoniale subita dal terzo. L'arricchimento, nel caso di beni e servizi, coincide con il prezzo. In tale fattispecie è stabilito che sono sanabili i debiti derivanti da spese assunte in violazione delle norme del T.U.E.L per la parte di cui sia stata accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'ente locale; il pagamento dell'eventuale parte residua deve essere invece richiesta a chi ha ordinato e reso possibile la fornitura in quanto, per tale parte, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che ha violato le disposizioni che regolano l'effettuazione della spesa.

Pertanto, la legittimità di tali debiti è subordinata alla dimostrazione, da parte del responsabile del servizio interessato, dell'utilità e dell'arricchimento conseguiti dall'ente e al



COMUNE DI CASTELFIDARDO
(Ancona)

--==oo00oo==--

fatto che le relative obbligazioni siano state contratte nell'esercizio di funzioni pubbliche e di servizi di competenza dell'ente.

La proposta di delibera sottoposta all'esame del Collegio, nonché gli atti prodromici relativi (con riserva di ulteriore ed approfondito esame all'esito della trasmissione da parte dell'Ente degli ulteriori atti richiesti), presentano evidenti profili di criticità sotto i vari aspetti appena sopra delineati, posto che nella delibera si attesta << l'obbligo del Comune di Castelfidardo in qualità di attuale proprietario di pagare tali importi, salvo eventuale rivalsa nei confronti dell'allora committente dei lavori di realizzazione del potabilizzatore >> e si delibera << di riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs 267/2000 il debito fuori bilancio di complessivi €. 770,08 (€ 417,33 + € 352,75) in esecuzione delle note pervenute dall'Agenzia delle Entrate di Ancona (Prot. n.15456 del 21/09/2016 e Prot. n.2451 del 10/02/2017) ed allegate al presente atto >>, omettendo qualsiasi argomentazione in ordine agli elementi caratterizzanti l'iter di riconoscimento del debito fuori bilancio appena richiamati avuto riguardo della fattispecie del debito fuori bilancio rientrante nella categoria "e" dell'art. 194 del TUEL.

8. Il collegio richiama l'attenzione sulla necessità che siano evitate situazioni di debiti fuori bilancio e che il riconoscimento debba, comunque, essere fatto tempestivamente. Ricorda, a tale riguardo, che ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi e sanzioni.

I principi generali dell'ordinamento richiedono, infatti, agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti; il principio



COMUNE DI CASTELFIDARDO
(Ancona)

--==oo00oo==--

dell'economicità della gestione richiede che le verifiche previste dall'art. 193 Tuel siano immediatamente effettuate, evitando la maturazione di interessi e penalità a carico dell'ente.

Pertanto, in conclusione,

Il Collegio dei Revisori dei Conti

in merito alla richiesta di parere relativa alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 14934 del 12.04.2017 avente per oggetto: **"RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI CONTESTAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATO ACCATASTAMENTO DI UN IMMOBILE. POTABILIZZATORE"**, conformemente a quanto previsto l'art. 239, comma 1, lettera b) e comma 1 *bis* del D.lgs. 267/2000, esaminati gli atti;

- ritiene di poter esprimere un giudizio complessivamente negativo, relativamente alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 14934 del 12.04.2017 e sottoposta all'esame del collegio.

Invita il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale a tener presenti e ad attenersi alle osservazioni formulate nel presente verbale-parere al fine di assicurare e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente.

I verbali redatti, i pareri espressi, le relazioni, le richieste documentali, gli inviti e le raccomandazioni ed ogni altro atto e documento precedentemente redatto dal Collegio dei Revisori, devono intendersi parte integrante del presente verbale; con ciò significando che eventuali omissioni di fatti ed aspetti evidenziati in altri atti ma che riflettono decisioni nel presente atto devono intendersi qui riportati.



COMUNE DI CASTELFIDARDO
(Ancona)

--==oo00oo==--

Si pubblichi sul sito dell'Ente.

Chiuso in Fabriano, il 21 aprile 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ugo Maria Farinini (*Presidente*) - Angelo Lindi (*revisore*) - Nazzareno Tossici (*revisore*)